

- rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 2.147.360,16 cosicché il patrimonio di cui dispone risulta chiaramente insufficiente;
- considerato che nella relazione ai sensi dell'art. 269 CCII, il Gestore della Crisi ha attestato che il sig. Lanfranconi Alessandro è in grado di offrire ai creditori la prospettiva di soddisfarsi su un attivo sufficiente, in quanto nel suo patrimonio sono rinvenibili i seguenti cespiti: l'eccedenza del reddito rispetto alle esigenze essenziali, la somma di euro 72.813,48 derivante dalla vendita della quota immobiliare del 50% di un immobile, la somma derivante dalla vendita di titoli detenuti sia presso il Banco BPM, sia presso la Banca Popolare di Sondrio ed infine la somma derivante dalla vendita di un motociclo;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a tempo debito dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione, finalizzata a verificare l'assenza di atti in frode compiuti dal sovraindebitato in relazione alla vendita della quota del 50% dell'immobile di proprietà alla consorte, e l'assenza di dolo o colpa grave alla base dell'insolvenza della società fallita di cui era il ricorrente socio unico e amministratore;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **ALESSANDRO LANFRANCONI (CF: LFRLSN75D29E507J)** residente in Mandello del Lario (LC), via Cesare Battisti 12.
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore l'avv. Stefano Artese, con studio in Viale DANTE ALIGHIERI, 20;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;



- dispone a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 23.12.2025.

Il Giudice relatore
Dott Dario Colasanti

Il Presidente
Dott Marco Erminio Maria Tremolada

TRIBUNALE DI LECCO
30 DIC. 2025

DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE DAL
CANCELLIERE(art.4 DPR.123/2001)

Firmato Da: MARCO ERMINIO MARIA TREMOLADA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67ed2edd13031720d373a16ce49d0f75
Firmato Da: COLASANTI DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 253f6b - Firmato Da: CAMPANELLO TIZIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2b8dfid

